(N. 187)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1953

Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 11 aprile 1938, n. 612, venne istituito l'Ente nazionale per la protezione degli animali, con lo scopo di provvedere alla protezione degli animali, di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico e di svolgere efficace opera di propaganda di sana zoofilia.

Secondo il relativo ordinamento, stabilito dalle norme del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, l'Ente è retto da un'Amministrazione centrale e dai Consigli preposti alle sezioni provinciali. Da tempo è stato, peraltro, rilevato l'indirizzo accentratore cui è informato il suddetto ordinamento, tuttora regolato da disposizioni che prevedono il sistema della nomina diretta per tutte le cariche amministrative, escludendo ogni intervento dei soci nel relativo funzionamento.

Le disposizioni suddette non si appalesano in armonia con le riconosciute esigenze di una conveniente rappresentanza della categoria dei soci nella gestione dell'Istituto e non consentono, d'altra parte, una diretta partecipazione alla relativa amministrazione delle rappresentanze periferiche, precludendo, con eccessivo accentramento delle funzioni direttive ed amministrative negli organi centrali, di esclusiva nomina governativa, la possibilità di un proficuo ed armonico funzionamento degli organismi provinciali e comunali dell'Ente.

Tale situazione, che pregiudica un'utile attività dell'Istituto ed è motivo di numerose lagnanze da parte dei soci, appalesa, pertanto, la necessità che siano introdotte modificazioni all'attuale ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, al fine, in particolare, di sostituire alla nomina diretta nella formazione degli organi centrali e periferici dell'Ente il sistema elettivo e di consentire, quindi, una composizione di tali organi rispondente alle esigenze del contemporaneo soddisfacimento degli interessi di natura pubblica, cui l'ente pure provvede, e di una conveniente rappresentanza della categoria dei soci, la quale assicuri un loro diretto intervento nella relativa attività amministrativa. Si rende, inoltre, opportuno che, in relazione anche ai voti espressi dalle varie rappresentanze periferiche, venga realizzato nell'ordinamento dell'E.N.P.A. uno snellimento della struttura organizzativa e funzionale, in modo da conseguire quel necessario potenziamento dell'attività dei relativi organi centrali, provinciali e comunali, che possa garantire un adeguato raggiungimento dei fini istituzionali.

In considerazione della particolare natura dell'Ente, che, pur rivestendo fini di carattere pubblico, ha essenzialmente figura associativa traendo la sua preminente ragione di vita e di sviluppo dalla partecipazione dei relativi soci, sulla cui attività e sul cui apporto contributivo l'Ente stesso fa sopratutto assegnamento, è stata, peraltro, ravvisata l'opportunità – secondo un criterio che trova attuazione anche per altri enti con caratteristiche analoghe – di limitare la diretta disciplina legislativa alle sole disposizioni di carattere generale e fondamentale, demandando all'E.N.P.A. di stabilire, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni particolari relative alla sua organizzazione ed al suo funzionamento centrale e periferico, entro i limiti delle norme sancite dalla legge proposta.

Alle suesposte finalità e criteri si ispira il presente disegno di legge, che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione di codesta Assemblea legislativa e che riproduce analogo testo normativo già presentato al Parlamento durante la precedente legislatura, pure tenendo conto degli emendamenti che vi vennero apportati dalla prima Commissione permanente del Senato, in ordine all'articolo 7.

Con l'articolo 1 dello schema viene ravvisata l'opportunità di sopprimere fra gli scopi dell'Ente, attualmente previsti dall'articolo 1 della legge 11 aprile 1938, n. 612, quelli concernenti il concorso nella difesa del patrimonio zootecnico e lo svolgimento di propaganda di pratica zootecnica, trattandosi, nella specie, di compiti che attengono direttamente alla competenza di organi dell'Amministrazione statale (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e che non possono, pertanto, venire svolti efficacemente e senza originare pregiudizievoli interferenze, dall'Ente di cui trattasi. Lo stesso articolo provvede, inoltre, a confermare che l'Ente – il quale riveste anche finalità di carattere pubblico – è sottoposto

alla vigilanza del Ministero dell'interno, che, di concerto con quello del Tesoro, ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, come già previsto dall'articolo 1 della legge istitutiva e dall'articolo 29 del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284.

In considerazione che le entrate delle quali l'E.N.P.A. dispone a' termini dell'articolo 4 della legge istitutiva – e, cioè, oltre alle quote di contribuzione dei soci e ad un contributo ragguagliato al 10 per cento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso a carico delle società che gestiscono corse di cavalli o di lévrieri, successivamente consolidato, un diritto fisso sulle licenze di uccellagione e di pesca e sui permessi di porto d'armi per uso di caccia – sono tuttora stabilite nella misura prevista nel 1938 e si appalesano, pertanto, manifestamente inadeguate a sopperire anche alle più modeste esigenze del funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente, viene provveduto, nell'articolo 7, ad una maggiorazione di questi ultimi cespiti di entrata, in rapporto al mutato valore della moneta, elevando – conformemente ad emendamento già apportato al precedente disegno di legge dalla Commissione senatoriale – da lire 10 a lire 500 i diritti a favore dell'Ente sulle licenze di uccellagione, da lire 3 a lire 20 quelli sulle licenza di pesca in acque dolci e da lire 1 a lire 50 quelli sui permessi di porto d'armi per uso di caccia. Rimarrà, invece, immutato il contributo annuo di lire un milione a carico del bilancio del Ministero delle finanze, nel quale, per effetto del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, sono state consolidate le entrate a favore dell'E.N.P.A. di cui ai numeri 1 e 4 dell'articolo 4 della legge istitutiva (diritti commisurati ai biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli suindicati).

L'articolo 8 riproduce la norma dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1938, n. 612, la quale prevede, per gli atti di liberalità fatti a favore dell'E.N.P.A. per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'assoggettamento alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:

a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;

b) assumendo, per la divulgazione dei princípi di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;

d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;

e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro.

Art. 2.

Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

a) il Presidente;

b) il Consiglio centrale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori.

L'Ente ha, in ciascun capoluogo di provincia, una Sezione provinciale e può istituire Delegazioni comunali.

Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali sono rette, rispettivamente, da un Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo.

Art. 3.

Il Presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonchè i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali sono nominati con sistema elettivo, secondo le norme da stabilirsi nello statuto dell'Ente.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno designato dal Ministero del tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio centrale.

Per le altre attribuzioni del Collegio valgono, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 2403 del Codice civile e dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la protezione degli animali provvederà a disciplinare, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, l'organizzazione ed il funzionamento centrale e periferico dell'Ente medesimo, in conformità delle norme della presente legge.

Art. 5.

Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale può essere sciolto con decreto del Ministro per l'interno, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli.

Con deliberazione motivata del Consiglio centrale, possono essere sciolti i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali.

Art. 6.

Tutte le cariche previste dall'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, comprese quelle di Commissario e di Ispettore, sono gratuite.

Ai componenti degli organi direttivi, ai Commissari ed agli Ispettori, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori del Comune di residenza, possono essere corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria stabilita per i funzionari dello Stato di grado VI.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, n. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, sono modificate come segue:

« 2) un diritto di lire 500 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci;

3) un diritto fisso di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia».

Art. 8.

Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni della legge 11 aprile 1938, n. 612, e del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.